CAVARZERANI

PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA

1906

Avv. G. B. Cavarzerani

Per la protezione della selvaggina

UDINE
TIPOGRAFIA D. DEL BIANCO
1906

Avv. G. B. Cavarzerani

Per la protezione

della selvaggina

UDINE
TIPOGRAFIA D. DEL BIANCO
1906

Estratto da *La Patria del Friuli* n. 167, anno 1906

Per la protezione della selvaggina

Commento al Manifesto della Deputazione Provinciale di Udine per l'esercizio della caccia durante l'anno venatorio 1906-907.

I.

1 — In conformità alla deliberazione 23 aprile 1906 del Consiglio Provinciale, l'articolo primo del manifesto suona così:

« *La caccia col fucile e l'uccellagione con reti, lacci, vischio ed altri simili artifizii è permessa dai 15 agosto al 31 dicembre 1906 eccettuate:*

a) *la caccia con la spingarda che si aprirà solo nel 15 ottobre 1906;*

b) *la caccia col fucile degli uccelli palustri ed acquatici, nonchè alla beccaccia, che si chiuderà col 30 aprile 1907;*

c) *la caccia del capriolo e del camoscio che si chiuderà col 30 novembre 1906;*

d) *la caccia col gufo reale - in località fisse - degli uccelli rapaci, corvi e cornacchie che sarà permessa anche nelle epoche proibite* ».

2 — Per l'articolo 6 della Legge italica sulla caccia 13 febbraio 1804 era assolutamente proibita qualunque sorta di caccia dal 1.° aprile agli 8 di luglio.

Per l'articolo unico del Decreto Napoleone 10 luglio 1806 era proibita qualunque sorta di caccia dal 1.° di aprile a tutto il giorno 14 luglio di ciascun anno.

Parrà cosa incredibile ma è pur vero che - anche di fronte alla disposizione chiara imperativa ed assoluta della Legge Comunale e Provinciale, la quale attribuisce ai Consigli Provinciali la determinazione del tempo entro cui la caccia può essere esercitata - si è questionato se tale disposizione avesse derogato interamente alle leggi speciali tuttora vigenti nelle nostre provincie per quanto riguarda il tempo di caccia.

La Suprema Corte di Roma nell'anno 1882 ha detto.... di no; ma nel 27 maggio 1885 si è affrettata a riconoscere il proprio torto affermando la massima seguente nella causa *Mercori:*

« Nel determinare il tempo in cui può esercitarsi la caccia, il Consiglio Provinciale esercita un mandato legislativo, di guisa che, a questo riguardo, può derogare alle leggi ed ai regolamenti anteriori ». (*Rivista Penale*, vol. 22, pag. 343).

Pur non essendo esatta la affermazione che i Consigli Provinciali esercitino in materia un mandato legislativo - mentre la deroga alle disposizioni antiche è fatta già legislativamente dall'articolo 217 n. 19 della Legge Comunale e Provinciale - è invece perfettamente esatto il concetto fondamentale sancito in questa sentenza che, cioè, il potere del

Consiglio Provinciale di determinare il tempo per la caccia è generale ed assoluto e che non può ricevere limitazione di sorta dalle disposizioni speciali delle leggi tuttora vigenti nelle diverse provincie del Regno.

Ciò del resto è ormai pacifico in dottrina e in giurisprudenza.

3 — E' poi anche in potere del Consiglio Provinciale di stabilire eccezioni al divieto di masssima della caccia determinando per quali uccelli la permetta, con quali armi e per un certo tempo in più, o in meno - come ebbe ad affermare la Cassazione nel 21 aprile 1890 in causa *La Morgia* così motivando:

« Attesochè nella facoltà accordata dalla legge ai Consigli Provinciali di determinare il tempo entro cui la caccia può essere esercitata, avuto riguardo alle speciali condizioni climatologiche e zoologiche di ciascuna provincia, è insita necessariamente quella di stabilire anche l'epoca in cui possa essere permessa eccezionalmente la caccia delle quaglie e degli altri uccelli di passaggio, nonchè l'estensione e modalità di una simile caccia, essendo manifesto che detto passaggio non si verifica dappertutto nello stesso tempo e che ragioni locali, nell'interesse dell'agricoltura e della conservazione degli uccelli indigeni, possono anche consigliare la limitazione a talune specie di detta caccia eccezionalmente permessa - ecc. ecc. » (*Cassazione Unica*, vol. I, pag. 308).

La stessa Cassazione colla sentenza 7 maggio 1902 in causa *Cerrai* giudicava:

« Se è vero che le facoltà attribuite dalla legge ai Consigli provinciali in materia di caccia sono limitate alla designazione del tempo di esercizio di questa, essi possono per altro determinare un periodo per la caccia col fucile e un altro per la caccia colle reti, venendo con ciò ad essere variato solo il tempo dalla volontà di quei Consigli, e restando invece fissi e invariabili i modi, quali infatti li ha voluti la legge ». (*Cassazione Unica*, vol. VIII, pag. 932).

E colla sentenza 8 agosto 1903 in causa *Catena* ribadiva la massima come appresso:

« Attesochè è vero che i Consigli Provinciali devono limitarsi giusta l'articolo 217 n. 19 della Legge Comunale e Provinciale a determinare il tempo in cui la caccia può essere esercitata, dovendo per lo stesso articolo rimanere ferme le disposizioni delle leggi relative, e quindi per norma generale essi non possono autorizzare modi e luoghi vietati dalle leggi, nè vietare in modo stabile ed assoluto quelli od alcuni di quelli autorizzati. Ma da ciò non può dedursi che, dopo aver stabilito il divieto generale della caccia in un dato periodo dell'anno, non possano poi, nel permetterla eccezionalmente in tutta la durata od in parte dello stesso periodo per determinate specie di animali, limitare il permesso ad alcuno soltanto dei modi consentiti dalla legge nel periodo di caccia lecita; essendo ovvio che,

avendo facoltà di non fare eccezione alcuna al divieto, a maggior ragione possono farla limitandola però ad alcuni determinati modi soltanto ». (*Cassazione Unica,* vol. XIV, pag. 1326).

Infine colla sentenza pari data in causa *Baroni* la Suprema Corte decideva:

« Il Consiglio Provinciale resta nei limiti delle sue facoltà se, invece di fissare un tempo unico ed uguale per tutte le maniere di caccia, distingue il tempo in differenti periodi secondo la specie della selvaggina ed il mezzo per cacciare, avuto riguardo alle condizioni climatiche, zoologiche e agricole della provincia nell'intento di tutelare i molteplici interessi che sono affidati alla sua saggezza». (*Cassazione Unica,* vol. XIV, pag. 1352).

Sono dunque puntualmente legali le distinzioni contenute nell'articolo primo del manifesto deputatizio.

4 — A proposito di termini per l'esercizio della caccia ricordiamo che secondo l'articolo 5 del disegno di legge approvato dal Senato nella tornata del 19 maggio 1905 - disegno pur troppo destinato a cadere come tutti i precedenti - sarebbe stato stabilito per tutto il Regno quanto appresso:

« La caccia ai volatili è permessa:

agli uccelli stanziari del 15 agosto al 31 dicembre;

agli uccelli migratori dal 15 agosto al 15 marzo;

agli uccelli di ripa dal 15 agosto al 15 aprile.

In una zona non maggiore di un chilometro dalla spiaggia del mare è consentita la caccia alle quaglie, col fucile, dal 15 aprile al 15 maggio.

La caccia ai quadrupedi è permessa:

al camoscio dal 15 agosto al 30 novembre;

alla lepre ed al coniglio dal 1.° settembre al 31 dicembre;

ai cinghiali, cervi, caprioli, daini, fatta eccezione per quella a cavallo che potrà esercitarsi in terreni aperti fino al 31 marzo, dal 1.° novembre al 31 gennaio.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, udita la Commissione permanente di cui l'art. 24, potrà antecipare per circostanze speciali l'epoca di apertura di caccia agli uccelli migratori per un tempo non superiore ai 15 giorni.

Il tiro a volo è permesso soltanto al piccione ».

Questo articolo nelle sue linee generali potrà servire di norma per una futura intesa delle provincie venete che noi riteniamo indispensabile nella materia.

5 — L'articolo 7 del disegno suddetto - relativamente agli animali feroci o nocivi avrebbe disposto:

« I prefetti, nell'interesse della pubblica sicurezza, della preservazione degli animali domestici e della agricoltura, hanno facoltà

di accordare in ogni tempo permessi speciali per la caccia degli animali feroci o nocivi indicati nella tabella B, stabilendone i modi ed i luoghi secondo le norme che saranno indicate nel regolamento o che potranno indicarsi dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

I prefetti nell' interesse dell' agricoltura potranno in tempo di divieto di caccia autorizzare l' uccisione di cinghiali o conigli nei luoghi dove risulti che danneggino i raccolti».

La tabella *B* approvata dal Senato contemplava fra gli uccelli i seguenti: *aquile*, *astore*, *cormorano*, *corvo*, *falco*, *gufo*, *smerghi* e *sparviere*.

Contemplava fra i mammiferi i seguenti: *donnola*, *faina*, *gatto selvatico*, *lince*, *lontra*, *lupo*, *martora*, *orso*, *puzzola*, *tasso*, *volpe*.

L'articolo *d* del Manifesto deputatizio permette nella provincia di Udine la caccia col gufo reale, in località fisse, degli uccelli rapaci, corvi e cornacchie durante tutto l'anno anche nelle epoche proibite.

Quanto ai mammiferi, provvedono in tutte le Provincie della Venezia due disposizioni armoniche mai abrogate da leggi posteriori e che conservano perciò tuttora il loro pieno vigore:

Art. 8 della Legge italica 13 febbraio 1804 «*Nella proibizione della caccia non sono compresi i lupi, le volpi ed altri quadrupedi che distruggono, o che altrimenti infestano le campagne*».

Art. 24 del Decreto Napoleone 21 settembre 1805 « *Nella proibizione generale della caccia non è compresa l'uccisione dei lupi, delle volpi e di simili specie d'animali perniciosi* ».

Allo stato della nostra legislazione, in caso di contesto, deciderà volta per volta il Magistrato quali uccelli rientrino nella categoria dei rapaci a sensi dell'art. *d* del Manifesto - e quali mammiferi, oltre ai lupi ed alle volpi, siano a considerarsi perniciosi agli effetti dei rispettivi articoli 8 e 24 della Legge e del Decreto sopra citati.

Noi ricorderemo che la Tabella *B*, modificata dal Senato, comprendeva - secondo la proposta della Commissione Reale - fra gli uccelli nocivi anche l'*airone*, l'*allocco*, l'*avoltoio*, la *cornacchia*, la *gazza*, la *ghiandaia*, il *nibio*, il *pellicano* e la *pica*, e fra i mammiferi l'*istrice* e il *porcospino*.

6 — La pena per i contravventori alle disposizioni dell'articolo primo del Manifesto è quella tassativamente indicata nell'art. 10 primo capoverso della Legge fondamentale 13 febbraio 1804: « *Chi va a caccia nei tempi proibiti incorre nella multa di lire trecento* ».

Trattasi di lire *milanesi;* ora per l'articolo primo del *Decreto di Ragguaglio 12 dicembre 1806 n. 238* una lira milanese corrisponde a 0.76.75 di lira italiana; e per ciò lire milanesi *trecento* equivalgono a *ita-*

taliane lire duecentotrenta e centesimi venticinque.

Qualche Magistrato ha voluto invece pietosamente ritenere applicabili le pene di polizia indicate nell'art. 200 della Legge Comunale e Provinciale sul riflesso che il tempo del divieto di caccia stabilito a tenore dell'art. 217 stessa legge viene portato a cognizione del pubblico con ordinanza del Prefetto e potrebbe il provvedimento annoverarsi fra le prescrizioni di polizia locale di cui parla il citato articolo 200.

Ma tale pietà - molto male spesa in favore dei bracconieri - da molti anni non trova più quartiere nelle aule della Cassazione, perchè il divieto è scritto nella legge speciale, perchè in essa soltanto di tal divieto vogliionsi ricercare la ragione ed il fondamento e quindi la sanzione, mentre ai Consigli Provinciali è rimesso semplicemente di fissare i termini del divieto medesimo.

La nostra ottima Legge italica conserva nel Veneto - e conserverà fino al sopravvenire di una legge generale unificatrice - piena efficacia in quelle parti che regolano la materia attinente alle cautele per la conservazione delle razze e nelle relative sanzioni penali.

Così ha deciso più volte il Supremo Collegio. (Vedasi anche Martinelli, *Legislazione Italiana sulla caccia,* pag. 278, 279, 293).

E pur volendosi ammettere in ipotesi che

il fatto della contravvenzione violi ad un tempo disposizioni della legge italica e disposizioni della legge Comunale e Provinciale — per il disposto dell' art. 78 del Codice Penale «*colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave*».

II.

1 — La prima parte dell' articolo secondo del Manifesto suona così:

« *Sono assolutamente proibiti in ogni tempo dell' anno la manomissione, l' asporto e la vendita di nidi e covate, salvo il caso di giustificata necessità* ».

2 — Dispone in proposito l' art. 4 delle Regie Patenti 16 luglio 1844: «È proibito di prendere o distruggere le uova e le nidiate della selvaggina, eccettuate però quelle degli animali di rapina e di quelli altri che nidificano nei luoghi cinti e nelle case.

Dispone l' art. 6 dell' Editto del Cardinale Galeffi, 10 luglio 1826: «In qualunque tempo rimane proibito di guastare le uova, i nidi o covili ed uccidere i figli piccoli degli animali utili». La medesima disposizione è inclusa nell' art. 6 della Notificazione del Cardinale Giustiniani 14 agosto 1839.

Dispone l' art. 4 della Legge toscana 3 luglio 1856: « È vietato in ogni tempo e in ogni luogo il guasto dei nidi e la apprensione delle uova e dei volatili nidiaci; del pari che il guasto dei covi, dei quadrupedi selvaggi e l'uccisione e l' apprensione dei piccoli figli dei medesimi.

Dal divieto che sopra sono esclusi senza distinzione di tempo i rondoni nidiaci e non volatoi, ed i nidi, le uova ed i nidiaci e rispettivamente i covi ed i piccoli figli:

a) delle aquile, dei falchi, dei gufi, dei corvi, delle ghiandaie, delle gazzere, delle cornacchie e delle passere;

b) dei lupi, delle volpi, delle faine, delle martore, delle puzzole, degli istrici, dei porcispini, dei tassi e delle donnole ».

Dispone l'art. 176 della Legge sulle foreste 18 ottobre 1819 per le Provincie Napoletane e della Sicilia: « È vietato prendere nei nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini, e fagiani, o nei covili leproncelli, caprioletti, cerviotti e piccoli daini».

3 — La vecchia sapienza dei Legislatori d' Italia ha dato i seguenti frutti nuovi:

Progetto Pepoli 18 novembre 1862 articolo 19: « Durante il periodo di tempo in cui la caccia è vietata sarà proibito di prendere o distruggere di proposito, vendere o comperare le nidiate o le uova della selvaggina, ad eccezione sempre di quelli degli animali nocivi ».

Progetto Sanguinetti e Salvagnoli 27 maggio 1867 art. 7: « Durante il periodo di caccia vietata è proibito di prendere, distruggere, vendere o comperare le uova degli uccelli selvaggi, gli uccelli di nido ed i piccoli dei quadrupedi selvaggi non dannosi all' uomo ».

Progetto Majorana-Calatabiano 7 giugno 1879 art. 4: « E' proibita in qualsiasi tempo e luogo la distruzione in qualsivoglia modo operata e la cattura e la distruzione degli uccelli di nido eccettuati quelli dannosi alla economia agraria e domestica indicati dalla tabella *A* »;

« art. 8 — E' vietato in ogni tempo di trasportare, esporre in vendita in qualsiasi luogo, di comprare, di ritenere uova, covate ed uccelli di nido ed i piccoli dei quadrupedi selvaggi non dannosi all' uomo ».

Progetto Miceli presentato al Senato nel 21 marzo 1880: « art. 4 identico a quello del progetto Majorana »;

« art. 9 — E' vietata in ogni tempo la compra e vendita dei nidi, uova e uccelli di nido presi in contravvenzione al divieto di cui all' art. 4 ».

Progetto dello stesso Miceli modificato da Commissione Parlamentare e presentato alla Camera nella tornata del 24 marzo 1882 art. 9: « E' vietato in ogni tempo di trasportare, esporre in qualsiasi luogo, di vendere, di comperare, di ritenere uova, covate ed uccelli di nido, ed i piccoli dei

quadrupedi selvaggi non dannosi all'uomo».

Progetto Berti 24 febbraio 1884 art. 4: « identico a quello del progetto Majorana»;

« art. 9 identico a quello del progetto Miceli modificato».

4 — Ed ecco quanto avrebbe disposto in materia il disegno di legge approvato dal Senato nella tornata del 19 maggio 1905:

« Art. 4 — È proibito in ogni tempo e luogo, salvo il disposto degli art. 6 e 7:

a) di prendere, distruggere o danneggiare in qualsiasi modo i nidi, le uova e gli uccelli di nido di qualsiasi specie non compresa in quelle indicate nell' annessa tabella *B*, come pure i piccoli dei quadrupedi selvaggi non compresi nella tabella stessa.

Fanno eccezione a questo divieto la presa ed il trasporto di uova o di selvaggina da nido e covo a scopo di riproduzione, purchè consti da permesso del prefetto previa autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Fanno pure eccezione a questi divieti la presa, la distruzione o il guasto dei nidi, se occasionati da ristauro di fabbricati, o da abbattimenti di alberi.

Ove se ne faccia regolare richiesta a mezzo dei Sindaci, nei luoghi dove i passeri e gli storni, facendosi troppo numerosi, rechino danno all' agricoltura, il prefetto

potrà consentire la presa dei piccoli nei nidi. Ove i passeri, gli storni e le rondini rechino danno o guasto ai fabbricati, questo consenso potrà essere dato dal Sindaco».

« Art. 6 — Il Ministro di agricoltura, industria e commercio può nell' interesse della scienza, quando occorra per studi speciali, concedere di raccoglier nidi durante il periodo di divieto sotto l' osservanza di speciali disposizioni ».

L' art. 7 è quello da noi già riportato sotto il n.° 5 capo I° del presente Commento.

5 — Nè la legge italica fondamentale, nè alcuno dei successivi Decreti, nè alcuna delle successive Notificazioni Luogotenenziali — che mantengono tuttora piena efficacia in quelle parti che regolano la materia attinente alle cautele per la conservazione delle razze e nelle relative sanzioni penali — contengono disposizioni specifiche in argomento.

Però non bisogna dimenticare che è scritto nella Legge italica (art. 6) il divieto di cacciare in certa epoca dell'anno — regolato ora nei termini e particolari dai Consigli Provinciali — sotto pena (art. 10) della multa di lire *trecento* milanesi pari a lire italiane *duecentotrenta* e Cent. *venticinque*.

E non bisogna dimenticare che la stessa Legge 13 febbraio 1804 ha i seguenti articoli: « 7 — *Per tutto il tempo di caccia proibita è vietata la vendita e la compera della*

cacciagione. 10. — *Chi vende o compera cacciagione nei tempi nei quali la caccia è proibita, oltre la perdita del genere, paga lire tre per ogni volatile o lire sei per ogni quadrupede* ».

Tali disposizioni sono espressamente ribadite dall' art. 1 del Decreto Napoleone 1 marzo 1811.

Lire milanesi *tre* corrispondono a lire italiane *due* e Cent. *trenta*, lire milanesi *sei* corrispondono a lire italiane *quattro* e Cent. *sessantauno* — secondo le Tavole comparative del Decreto di Ragguaglio 12 dicembre 1806 N.° 238 più sopra citato.

Ora la giurisprudenza ha considerato *che il legislatore — il quale ha voluto in certe epoche esplicitamente proibire la caccia ed il commercio di volatili e di quadrupedi adulti per la conservazione delle razze — ha voluto pure implicitamente proibire quella caccia vandalica e malvagia che si esplica colla manomissione e coll' asporto di nidi e di covate, ed ha anche voluto proibire il commercio di detti nidi e di dette covate.*

Per ciò — seppure il Manifesto deputatizio non contenesse in proposito disposizioni specifiche — il Magistrato, in base all' art. 6 della Legge italica e in base all' art. 1.° del Manifesto stesso che fissa i termini del divieto di caccia, dovrebbe condannare come cacciatore in frode chi manomettesse o asportasse nidi e covate durante i termini stessi alla multa di lire italiane *duecentotrenta* e Cent. *venticinque.*

E dovrebbe condannare, in base all'art. 7 della Legge e in base all'art. 1.º del Manifesto, come venditore o come compratore in frode chi durante i termini del divieto vendesse o comperasse genere di nidi o di covate a lire italiane *due* e Cent. *trenta* per ogni volatile e per ogni uovo, e a lire italiane *quattro* e Cent. *sessantauno* per ogni quadrupede.

6 — Ma il nostro Manifesto — al pari di tutti gli altri Manifesti delle Deputazioni Venete — per regolare voto consigliare contiene nella prima parte dell'art. 2.º una disposizione specifica di ben maggiore portata.

Non semplicemente infatti sono ivi proibiti la manomissione e l'asporto di nidi e covate durante i rispettivi divieti di caccia delle diverse specie di selvaggina — ma sono proibiti in ogni tempo dell'anno.

I Consigli Provinciali della Regione — valendosi dei poteri a loro riconosciuti dalla giurisprudenza — hanno detto in sostanza: permettiamo, a cagion d'esempio, la caccia alla lepre col fucile nella epoca tale; permettiamo la caccia alle quaglie col fucile o colla rete nella tal'altra epoca, ecc. ; *non la permettiamo mai con quel barbaro modo di occupazione che è l'attentato ai nidi e alle covate.*

Ed hanno saggiamente operato.

Hanno pure dichiarato di vietare la vendita dei nidi stessi e delle covate, quantun-

que di tale dichiarazione non ci fosse il bisogno, perchè — data la proibizione della manomissione e dell'asporto — *ope legis*, resta pure vietata la vendita, come anche la compera dei nidi e delle covate in ogni tempo dell'anno.

7 — Per la tutela degli uccelli nidiaci il Ministro Baccelli ha diramato nel 15 febbraio 1902 la *Circolare N.⁰ 63* che crediamo utile riportare:

« *Ai signori Prefetti del Regno,*

« Il pronto fervore onde sorsero, e il largo consenso che nella pubblica opinione conseguirono, durante questi ultimi anni, le Società e le Leghe scolastiche zoofile, nonchè la solerte propaganda esercitata dall'autorità da insegnanti, da proprietari e da padri di famiglia, alimentano la speranza che contro il crudele scempio dei piccoli volatili, contro i brutali saccheggi dei nidi e contro lo sperpero inconsulto delle uova in questi deposte non tarderà forse molto ad affermarsi vittoriosa la voce della persuasione educativa. Gl'indici di tale generoso risveglio già mi affidano che questo insegnamento di benevolenza e di compassione sarà sempre più coltivato per opera di molti altri apostoli de' sentimenti delicati ed anche per liberali iniziative delle rappresentanze comunali, provinciali e agrarie.

« Ma intanto che si avvia a tale nobile meta la missione educatrice, anche la legge, con le sue inibizioni coattive, reclama la sua parte nel civile ufficio della correzione dei costumi. Quanto preziosi ausiliari dell'agricoltura possono essere gli uccelli, moltissimi dei quali, se non impediscono assolutamente, limitano di certo i danni di taluni insetti infestanti l'aria e la produzione dei campi, quanto lo sterminio delle uova e dei nidi, minacci

la conservazione della specie, seppero anche i compilatori delle norme legislative vigenti, emanate dagli antichi Stati Italiani. E la scienza, pur quella uscita dalle odierne indagini, poco o nulla contrasta all' assennatezza dei divieti, che le dette disposizioni sanciscono in favore di quelli ingegnosi e spesso stentati rifugi, che assicurano la nidificazione e quindi la propagazione della specie.

« *Quando poi non chiaro ciò designi la legge, felicemente soccorre il responso della patria giurisprudenza, che pur di recente ritenne il diviéto di caccia come esteso alla asportazione delle uova dai nidi.*

« E poichè la ignoranza e la ingordigia di facile lucro sospingono, pur troppo ancora, alle vandaliche stragi dei nidi, e tra i monelli vagabondi, tra i contadini, tra i pastori, tra i cacciatori clandestini, più specialmente, è propagato l' uso di quelle incivili insidie, io fermamente desidero che la legge intanto attui il suo rigoroso impero di tutela. La S. V. vorrà quindi valersi di tutta la sua autorità e di tutta la sua energia, perchè l'accennata barbarie abbia ad essere prevenuta (e, all' occorrenza, denunciata all' autorità giudiziaria per i corrispettivi rigori) con la più severa, intelligente ed attiva vigilanza da parte dei Reali Carabinieri, delle guardie di polizia, forestali, campestri, di finanza, daziarie e di tutti gli altri Agenti della pubblica forza, impartendo ordini immediati e precisi, e invocando l' ausilio delle autorità locali.

« Attendo una risposta che mi assicuri dei provvedimenti che la S. V. sarà per adottare.

Il Ministro
f.to G. Baccelli ».

8 — Riportiamo pure la sentenza *Pollastri* pubblicata nel *Vol. IV* della *Cassazione Unica* a pag. 993:

« Udienza 10 agosto 1893.

« Pres. Canonico — Rel. Nazari — P. M. Bertolotti — (concl. conf.)

« Ric. P. M. c. Pollastri.

« Decreto di Francesco IV° sulla caccia — Provincie Modenesi — Distruzione delle nidiate.

« *A* — Nelle provincie modenesi è tuttora in vigore il decreto di Francesco IV° sulla caccia.

« La distruzione delle nidiate è vietata in qualunque tempo. (Decreto 6 febbraio 1815 di Francesco IV° sulla caccia, art. 8, 10).

« Attesochè il Tribunale di Modena con sentenza 4 luglio 1893 riparando quella del Pretore di Sassuolo nella causa contro Ettore Pollastri, dichiarava non farsi luogo a procedimento contro di questo sulla imputazione di contravvenzione alle leggi sulla caccia per la quale era stato condannato da detto Pretore in applicazione all' art. 10 del Sovrano Decreto 6 febbraio 1815, e della legge sulle concessioni governative 19 luglio 1880, essendo stato sorpreso a distruggere nidiate di passeri asportandone i piccoli uccelli.

« Attesochè il Tribunale ha fondato la sua sentenza su due concetti: primo che la distruzione dei nidi degli uccelli non sia vietata nelle provincie Modenesi, in cui è tuttora in vigore il Decreto di Francesco IV° del 6 febbraio 1815; secondo, che non sia considerato caccia il distruggere le nidiate.

« *A* — Attesochè le leggi sulla caccia hanno per scopo di impedire la distruzione della selvaggina; questa distruzione può farsi in molti modi, e fra questi vi è quello di prendere le nidiate degli uccelli, e di annientarle, quindi è intuitivo che anche l' impossessarsi degli uccelli col mezzo della distruzione delle nidiate va compreso fra le proibizioni contemplate dalla legge sulla caccia.

« Attesochè basta leggere gli articoli 8 e 10 del Decreto 6 febbraio 1815, che è tuttora in vigore nelle provincie Modenesi, per rilevare che essendo in esso stabilito che in determinato periodo di tempo è proibita a tutti qualunque specie di caccia, evidentemente è anche vietata quella che si faccia distruggendo le nidiate.

« Il provvedimento poi della deputazione provinciale di Modena 7 marzo 1893, emanato in virtù della facoltà concessa dalla legge, completa le norme di proibizioni intorno alle nidiate. In

conseguenza i concetti del Tribunale sono errati, e risponde appieno alla lettera e allo spirito della legge il ricorso del Procuratore del Re di Modena contro la sentenza del Tribunale, che lamenta non siansi applicati i premenzionati articoli e provvedimenti di legge e le disposizioni della legge sulle concessioni governative.

« Che perciò la sentenza del Tribunale deve annullarsi.

« Per questi motivi la Corte annulla la Sentenza del Tribunale di Modena e rinvia la causa al Tribunale di Reggio Emilia per nuovo giudizio ».

E pubblichiamo infine, noi per primi, la seguente notevole Sentenza del Tribunale di Belluno favoritaci dal cortese amico giudice Caccianiga:

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

« Il Tribunale di Belluno composto dei signori:
Avv. Pagnini Carlo, Giudice ff. di Presidente
» Cattaneo Giuseppe, Giudice
» Rieppi Antonio, Pretore ff. Giudice
« ha pronunziato la seguente

Sentenza

« nella causa penale in grado d'appello

contro

« Resenterra Don Mansueto di Pietro-Antonio, di anni 26, nato a Clarda di Feltre, residente a Lamon

appellante

« dalla sentenza 7 agosto 1903 del Pretore di Fonzaso con la quale veniva condannato alla multa

di italiche lire trecento, pari a L. 230.25 ed accessori di legge.

siccome colpevole

« di avere nel 24 giugno 1903 in quel di Lamon e propriamente nella località Col Pelui, manomesso un nido di pernici asportandone le uova in numero di 19.

« Contravvenzione prevista dal Manifesto della Deputazione provinciale di Belluno 7 luglio 1902, e dalle leggi italiche 13 febbraio 1804, 2 settembre 1805.

« In esito all' odierno pubblico dibattimento

« Intesa la relazione della causa fatta dal Giudice delegato, sig. Pagnini avv. Carlo;

Sentiti il difensore, e il P.° M.° e l' appellante che ebbe per primo ed ultimo la parola.

« Dietro denunzia dell' Arma dei Reali Carabinieri, il Pretore di Fonzaso inviò a giudizio per rispondere di contravvenzione al Manifesto della Deputazione provinciale di Belluno del 7 luglio 1902, e alle leggi italiche 13 maggio 1804 e 21 settembre 1805 sulla caccia, Don Mansueto Resenterra e Ferro Don Giovanni: il primo per avere nel 24 giugno manomesso un nido di pernice asportandone le uova in numero di dicianove; il secondo per avere determinato l' altro a commettere il fatto ora accennato.

« I prevenuti dedussero che, avendo saputo dal contadino Todesco Giovanni come egli, nel falciare il fieno in un prato avesse colla falce, ferito o creduto di aver ferito, una pernice mentre stava nel nido covando, la quale era volata via stentatamente, ed era andata non lontana perdendo alcune penne, essi si avvisarono di raccogliere le uova per farle covare da una gallina, affinchè non andassero perdute, perchè era da supporsi che fossero ormai abbandonate dalla madre e perchè in ogni modo essendo il nido, in un prato falciato, ed in prossimità della strada sarebbero facilmente state preda dei ragazzi, o dei cani che perciò d'incarico di Don Ferro l' altro imputato Don Resenterra si recò sul luogo, ma avendo trovato anche la madre che nel frattempo era tornata a coprire

le uova asportò l' una e le altre. Che per ordine del Don Ferro la pernice vecchia fu subito rilasciata in libertà, mentre le uova furono poste sotto una gallina e fatti nascere i perniciotti, ma che però poco dopo morirono. Tale versione trovò conferma nel deposto del teste a difesa Todesco Giovanni.

« Sostennero gli imputati d'aver agito in buona fede credendo far cosa utile; e che in ogni ipotesi per la legislazione vigente nelle provincie venete in materia di caccia, l' asportazione o manomissione dei nidi non costituisce reato.

« Il Pretore con Sentenza 7 agosto 1903, mentre prosciolse l' imputato Ferro Don Giovanni, dichiarò colpevole il Don Mansueto Resenterra dell'ascrittagli contravvenzione e lo condannò a L. 230.25 pari a L. 300 italiche, e accessori di ragione.

« Avverso tale sentenza propose regolare e tempestivo appello il Resenterra per i motivi che si sostanziano nei seguenti:

« 1° - perchè la ricerca dell' elemento intenzionale non era nel caso impedito dall' ultima parte dell' art. 45 Cod. Pen.

« 2° - perchè nessuna disposizione di legge in queste provincie considera come reato la distruzione dei nidi, non potendosi ritenere legge obbligatoria la relativa disposizione contenuta nel manifesto della Deputazione provinciale, nè potendosi la raccolta di un nido considerare un mezzo di caccia nei sensi dell' art. 6 della legge italica del 1884.

« Attesochè nè l' uno nè l'altro hanno fondamento giuridico. Non il primo, perchè, a prescindere dalla questione se in tema di contravvenzione sia deducibile la scusa della buona fede, e possa valere la prova che non si è voluto violare la legge quando *volontario* è il fatto materiale da quella contemplato come contravvenzione, nel caso in esame è risibile parlare di buona fede dal momento che la pernice non era ferita o almeno non è provato che la fosse, ed era anzi trovata a coprire le uova. Come si può parlare di buona fede nel sostituire un allevamento artificiale a quello naturale solo per timore che le uova potessero

eventualmente andar perdute stante le asserte e non provate condizioni sfavorevoli del nido?

« Non il secondo perchè il Decreto Italico 13 maggio 1804 che in materia di caccia è tuttora vigente in queste provincie venete, specialmente nelle sue disposizioni generali intese alla riproduzione e conservazione delle specie, all' art. 6 vieta ogni sorta di caccia anche con licenza, dal 1° aprile all' 8 luglio e da tale divieto col successivo art. 8 accettava soltanto la caccia ai lupi, alle volpi ed altri quadrupedi che distruggevano la selvaggina o comunque danneggiavano le campagne, divieto che fu ribadito con altro decreto 10 luglio 1806 pure qui tuttora vigente, e modificato soltanto dalla legge italiana quanto alla determinazione del periodo di divieto generale di caccia, che è rilasciato in ciascuna provincia in facoltà della Deputazione provinciale. Quindi sebbene a differenza di altre legislazioni sulla caccia, come la sarda e la toscana, il succitato Decreto italico non contenga una disposizione speciale che vieti in ogni tempo la distruzione dei nidi e l' apprensione delle uova o dei nidiaci, cotale manomissione e apprensione quando avvenga (come è avvenuto nel caso in esame) nel periodo di divieto generale di caccia stabilito dalla Deputazione provinciale, rientra indubbiamente nella disposizione generica e comprensiva dell' art. 6 del decreto 13 maggio 1804, ed è passibile delle sanzioni penali stabilite nell' art. 10 del decreto stesso.

« Di fatti tale decreto ha principalmente di mira la riproduzione e conservazione della specie della selvaggina; e quindi se il legislatore italico non credè necessario dettare una speciale disposizione quanto alla distruzione dei nidi, non può da ciò trarsi altro argomento se non che quello, che credè sufficiente la disposizione generale proibitiva contenuta nell' art. 6, del quale, la locuzione *ogni sorta di caccia*, non deve intendersi come sostengono gli appellanti, riferibile soltanto ai metodi consueti di caccia propriamente detta e contemplata poi dal successivo Unico Reale Decreto 21 settembre 1806 per l' applicazione di una tassa di licenza e poi dalla legge sulle concessioni gover-

native, ma sulla detta locuzione il legislatore ha manifestamente voluto comprendere ogni atto tendente all' appresione della selvaggina ed a maggiore ragione quelli diretti a disturbare e manomettere i nidi e le covate; e che più della caccia vera e propria, riescono dannosi alla riproduzione della specie.

« Per questi motivi

« Il Tribunale

« Visto l' art. 367 Cod. Proc. Penale

« Conferma l' appellata sentenza 7 agosto 1903 del Pretore di Fonzaso con la condanna dell' appellante Don Mansueto Resenterra nelle spese di questo giudizio di appello.

« Rimanda la causa al primo giudice per la sua esecuzione.

« Belluno, 15 dicembre 1903.

« Firmati: C. PAGNINI, *estensore* - G. CATTANEO - RIEPPI - DAL FABBRO, *v. Cancelliere* ».

Questa Sentenza venne pienamente confermata dalla Suprema Corte di Roma nel giorno 4 febbraio 1904. (*Giustizia Penale, Vol. X, colonne 530 e 531*).

9 — Chiudiamo questo capo II del Commento avvertendo che in base all' art. 8 della Legge italica e all' art. 24 del Decreto Napoleone 21 settembre 1805 — i quali non vietano la uccisione di mammiferi perniciosi — potranno essere manomesse e asportate impunemente le covate di tali animali.

Secondo poi una disposizione eccezionale contenuta nel nostro Manifesto — e che non trova riscontro in alcun altro Manifesto delle Provincie Venete — potranno manomettersi ed asportarsi altre covate di

animali utili e nidi di uccelli in caso di giustificata necessità.

La eccezione fu introdotta dal Consiglio Provinciale di Udine nell'anno 1896.

Il Relatore della Deputazione la aveva proposta nei termini seguenti:

« Sono assolutamente proibiti in ogni tempo dell'anno la manomissione e l'asporto di nidi e covate, tolto il caso che si rendano necessari per l'esercizio di un diritto sull'immobile dove il nido o la covata si trovano, ad esempio pel restauro di tetti, per taglio d'alberi o di siepi, per raccolta di frutti pendenti o per la sfalciatura o svegratura di prati ».

Il Consiglio — accolta una nostra proposta — ammise la eccezione nei termini: « *salvo il caso di giustificata necessità* » e così rimase in tutti i successivi Manifesti.

Deciderà il Magistrato, in caso di contesto, volta per volta se chi ha manomesso od asportato covate o nidi sia stato spinto ad agire da necessità giustificate.

III.

1 — La seconda parte dell'articolo secondo del Manifesto suona così:

È pure proibita la vendita e la compera di cacciagione e uccellazione durante l'epoca in cui l'esercizio della caccia è rispettivamente vietato ».

2 — Dispone in proposito l' art. 2 delle R. Patenti 16 luglio 1884 che sono Legge pel Piemonte, per la Sardegna e per la Lombardia: « Durante il tempo di caccia proibita è vietato di esporre in vendita, vendere, comperare, portare attorno e di ritenere qualunque sorte di cacciagione ».

Dispone l' art. 8 della Risoluzione Sovrana 1824 che è Legge per le Provincie dell' ex Ducato di Parma: « Nel tempo in cui la caccia è assolutamente proibita è pure proibito di vendere e comperare lepri, pernici e coturnici ».

Dispone l' art. 8 del Regolamento 6 febbraio 1815 che è Legge per le Provincie dell' ex Ducato di Modena: « Nell' intervallo di tempo di caccia proibita è parimenti proibita la vendita pubblica della cacciagione ».

Dispone l' art. 5 dell' Editto 10 luglio 1826 che è Legge per le Provincie ex Pontificie: « Dentro l' intervallo di tempo di caccia proibita non sarà permesso di vendere o comperare quelle sorti di cacciagione che rispettivamente sono in esso proibite ».

Analoga disposizione contiene l' art. 5 della Notificazione 14 agosto 1839.

Dispone l'art. 10 della Legge 3 luglio 1855 vigente in Toscana: « Incorre nella multa ecc. chiunque in tempo di divieto di caccia trasporta, anche dall' estero, o smercia, o ritiene selvaggiume di qualsivoglia specie ».

Dispongono gli art. 7 e 10 della Legge italica 10 febbraio 1804 vigente nel Veneto — come abbiano ricordato sotto il n. 5 del capo II. « *Per tutto il tempo di caccia proibita è vietata la vendita e la compera della cacciagione; chi vende o compera cacciagione nei tempi nei quali la caccia è proibita, oltre la perdita del genere, paga lire tre per ogni volatile o lire sei per ogni quadrupede* ».

3 — La indiscutibile necessità di simili divieti è confermata come appresso:

Progetto Pepoli art. 20: Dopo otto giorni dacchè la caccia sarà chiusa, sino al termine del divieto, non è permesso di esporre in vendita, vendere, comperare, portare attorno o ritenere veruna sorte di cacciagione ad eccezione di quelle specie per cui si concedessero nella rispettiva Provincia speciali permissioni rispetto alle quali la proibizione di cui nel presente articolo comincierà otto giorni dopo la scadenza delle permissioni medesime.

Progetto Sanguinetti-Salvagnoli art. 8: Otto giorni dopo la proibizione della caccia è vietato il pubblico commercio del selvaggiume *preso in tempo di caccia proibita* ad eccezione di quello pel quale si concedesse nella rispettiva Provincia il permesso speciale di caccia, ed in questo caso per quella specie di animali selvaggi la proibizione, di che nel presente articolo, incomincierà

otto giorni dopo la cessazione della permissione ridetta.

Progetto Majorana-Calatabiano art. 8: Dopo otto giorni dacchè la caccia è proibita fino al termine del divieto non è permesso di trasportare, di esporre in vendita in qualsiasi luogo, di comprare e di ritenere alcuna specie di volatili e quadrupedi selvaggi ad eccezione degli uccelli di richiamo e di quelli pei quali si concede nella rispettiva Provincia il permesso speciale di caccia; ed in questo caso per quelle specie la proibizione incomincierà otto giorni dopo la cessazione della permissione ridetta.

Progetto Miceli art. 9: È proibita la vendita e compera della cacciagione di ogni genere, dopo otto giorni del principio del divieto di caccia, e rispettivamente dopo otto giorni dal termine dei permessi speciali, e finchè il divieto dura, eccettuato quando abbia per iscopo l'allevamento o la riproduzione, ovvero quando si tratti di uccelli di richiamo, o di specia rara ed esotica.

Progetto dello stesso Miceli modificato dalla Commissione Parlamentare art. 9: Durante il divieto di caccia, a cominciare dall' ottavo giorno, è proibito di trasportare, di esporre in qualsiasi luogo, di vendere, di comperare, di ritenere qualunque specie di volatili e di quadrupedi selvaggi eccettuati gli uccelli di richiamo e di specie rara ed esotica.

Progetto Berti art. 9 identico al precedente.

Il termine di tolleranza introdotto in tutti i Progetti è frutto anch' esso di sapienza vecchia. Infatti — mentre l'articolo 6 della Legge italica vietava la caccia dal 1 aprile agli 8 di luglio — l'art. III del Decreto Melzi 7 luglio 1804 vietava invece il commercio della cacciagione dal giorno 5 aprile al giorno 8 di luglio.

Soltanto è a osservarsi che questo articolo III del Decreto Melzi è rimasto sempre lettera morta in giurisprudenza — essendo incostituzionale — perchè in base all'articolo 16 della Legge italica il Governo era bensì autorizzato a regolare colle discipline ritenute più convenienti l'attivazione della Legge stessa, non a modificarne le disposizioui sostanziali.

4 — Il disegno di Legge approvato dal Senato nella tornata del 19 maggio 1905 avrebbe disposto come segue: « Art. 8 — È vietato in ogni tempo di vendere e comprare, di portare attorno e di esporre in qualsiasi modo e luogo pubblico, uova di selvaggina ed uccelli di nido di qualsiasi specie non compresa nella Tabella B, e i piccoli dei quadrupedi selvaggi non compresi nella tabella stessa.

Il trasporto ed il commercio e la compera della selvaggina sono leciti soltanto durante il tempo in cui l' esercizio della caccia è permesso e fino a tutto il settimo giorno della scadenza del relativo termine;

sono vietati in ogni tempo per la selvaggina presa con modi non consentiti dalla legge.

In tempo di divieto è concessa l'importazione e vendita della selvaggina da luoghi dove ne è permessa la caccia, purchè la selvaggina sia accompagnata da certificato autentico di provenienza.

Per la selvaggina conservata nei magazzini frigoriferi o con altri mezzi, si deve provare che essa fu presa in tempo di caccia permesso, con le norme indicate dal regolamento o dal ministro di agricoltura, industria e commercio ».

Sarà bene far conoscere qualche precedente di questo articolo.

La Commissione Reale (istituita con Regi Decreti 9 ottobre e 24 dicembre 1903 — composta dall' on. Toaldi Presidente, dei Commissari onorevoli Senatori Faina e Parpaglia e onorevoli Deputati Abignente, Caldesi, Chimirri, Compans, Cortese, Cottafavi, Dal Verme, Gorio, Landucci, Mezzanotte, Pavoncelli, Roselli relatore e dottor Giacobini segretario) nella Relazione a S. E. il Ministro di Agricoltura, industria e commercio prof. avv. Luigi Rava così scriveva:

« La disposizione riguardante il commercio della selvaggina costituisce un sussidio allo scopo prefissosi dalla legge, una prevenzione delle frodi che potrebbero avvenire, una misura cautelativa insomma per maggiormente facilitare la scoperta e la punizione delle infrazioni.

Non può negarsi che la confusione di concetti e di parole che sorgeva dalle disposizioni delle leggi vigenti produceva nella pratica equivoci e malintesi *che avevano un riflesso nella fluttuanza della giurisprudenza.*

Con la dizione dell' art. 8 crediamo di avere data la nozione esatta e completa della disposizione.

La quale deve scindersi in due parti: l' una riguarda il commercio dei nidi e delle uova e dei piccoli di cui fu fatta proibizione di apprensione o danneggiamento, al comma a dell' art. 4, ed era naturale conseguenza il divieto di compra e di vendita.

L' altra riguarda il trasporto, il commercio, la compra della selvaggina, i quali naturalmente dovranno esercitarsi soltanto nel tempo in cui l'aucupio di quella selvaggina è permesso.

Però si era lamentato giustamente un inconveniente a cui davano luogo le disposizioni in proposito di tutte quelle leggi vigenti che si occuparono dell' argomento.

Si era osservato cioè che il commercio dell' animale, vivo o morto che sia, deve cessare alla medesima ora in cui cessa l'aucupio; ne consegue che la selvaggina appresa nell' ultimo o negli ultimi giorni non potrà essere commerciata.

Onde, seguendo l'esempio di altre leggi, si stabilì un limitato periodo successivo alla

chiusura di caccia, entro il quale fosse lecito smerciare la selvaggina raccolta, e questo periodo fu stabilito in sette giorni.

Così per maggior garanzia della osservanza delle prescrizioni di legge, si dichiararono vietati in ogni tempo la compra, il commercio, il trasporto di animali presi con ordigni vietati. Onde, quando dall'esame dell'animale stesso o per altra circostanza di notorietà, risultasse che il trasportatore o compratore, o venditore conoscesse l'illegittimo modo di aucupio usato, fosse in contravvenzione.

Ma la difficoltà di accertare sempre il momento in cui la selvaggina fu appresa, non poteva condurre ad un rigorismo tale da intercludere una ricca sorgente del commercio paesano, e per ciò si trovò giusto che nei luoghi ove vige il divieto si potesse importare, vendere e consumare selvaggina proveniente da paesi in cui il cacciarla è permesso. D'altronde se anche ciò si fosse proibito, sarebbesi ecceduto, snaturando lo spirito della legge, che è quello inteso a proteggere e reprimere nel paese in cui essa vige e non in altri luoghi, e quando l'uccisione o l'apprensione in altri luoghi furono legittimamente consumate, il proibire qui il commercio, sarebbe un punire la consumazione per sè stessa e non prevenire le frodi di caccia. Frodi che non potranno verificarsi, dovendo essere la selvaggina proveniente dal di fuori accompagnata da cer-

tificato secondo le norme che stabilirà il regolamento.

E sempre in omaggio alla libertà del commercio, contemperata col rispetto alle restrizioni legislative, si considerò che la istituzione, ormai su vasta scala, dei magazzini frigoriferi, la fiorente industria delle conserve alimentari e tutti quegli altri mezzi con cui si conservano le carni avevano ben diritto di essere considerate *e tutelate da una troppo rigida applicazione della lettera della legge*. Quando adunque ogni specie di conservazione sarà assoggettata alle norme che appositamente indicherà il regolamento, per garantire con sicurezza che gli animali conservati furono appresi in tempo di caccia permessa, il loro commercio potrà essere consentito ».

L' ultimo capoverso dell' art. 8 nel progetto ministeriale cominciava colle seguenti parole : « Per la selvaggina conservata nei magazzini frigoriferi o in *scatole* o con altri mezzi ecc. ».

Le « *scatole* » furono bandite dal testo del disegno approvato dopo la discussione seguente avvenuta in Senato nella tornata del 17 maggio 1905 :

« Di Sambuy. — È detto nell'articolo che per la selvaggina conservata nei magazzini frigoriferi ed in *scatola* si dovrà provare che essa fu presa in tempo di caccia ecc.

Ora tutti sanno che la selvaggina in scatole è cacciagione preparata dall' industria commerciale. Non è cacciagione fresca.

Vorrei una dilucidazione non solo, ma una espressione più chiara. Io credo che si dovrebbe togliere la parola *in scatole*, perchè non si può pretendere dichiarazioni e certificati di origine per un commercio che non riguarda la selvaggina fresca.

Le scatole vengono da grandi Case industriali che ne fanno commercio internazionale e possono essere merce di dieci anni se preparata così bene da potersi conservare a lungo. Ora togliendo la parola *in scatole* e coll'aggiungere a *selvaggina* la parola *fresca* — conservata nei magazzini frigoriferi o con altri mezzi — si avranno tutte le garanzie richieste da questa legge.

Invoco dunque che la parola *in scatole* abbia a scomparire per non portare un grave disturbo ad una ben nota ed importantissima industria commerciale.

COLONNA relatore. — D'accordo col signor Ministro, non abbiamo trovato difficoltà a togliere la parola *scatola*.

LEVI. — Faccio una riserva circa la parola *scatole*, perchè si potrebbe credere che non si ritiene parlare soltanto delle scatole che sono nell'industria, ma potrebbe nascere un equivoco, perchè per la selvaggina ci sono delle scatole di conservazione momentanea.

RAVA ministro di agricoltura. — Come ha detto l'onorevole relatore, io sono d'accordo con l'Ufficio centrale nell'accogliere la modificazione che ha proposto l'onorevole

senatore Di Sambuy e togliere la parola *scatole*.

Credo che ciò possa accontentare l'onorevole Levi perchè era acuta la sua osservazione. Qui si tratta del nuovo utile procedimento per conservare la selvaggina, che è quello dei magazzini frigoriferi; si tratta di mettere in commercio selvaggina mantenuta fresca, ma uccisa prima del tempo di caccia proibita.

Levando la parola *scatole* che turba questo concetto, poichè si riferisce a carne preparata, credo che la espressione rimanga esatta e che corrisponda a ciò che si ha di mira con la legge ».

5 — Dall'anno 1867 all'anno 1888 i Manifesti della Deputazione Provinciale di Udine mai avevano fatto cenno della disposizione di legge che vieta la vendita e la compera di cacciagione nei periodi di caccia vietata.

In una tornata Consigliare del 1888 noi abbiamo vivamente lamentato la cosa.

Successivamente nel 24 marzo 1890 ebbe luogo in Padova una adunanza dei delegati di tutte le Deputazioni Venete, e da allora in poi tutti i Consigli Provinciali della Regione — per accordo intervenuto — stimarono utile e prudente votare ogni anno che nei rispettivi Manifesti Deputatizi fossero richiamate all'attenzione del pubblico alcune disposizioni di legge d'importanza capitale

per la conservazione della selvaggina e fra queste quella proibitiva del commercio nel tempo dei rispettivi divieti di caccia.

Notiamo che si tratta di semplice *richiamo alla attenzione*, che le Deputazioni avrebbero diritto — e ci permettiamo di dire anche dovere — di includere nei loro Manifesti anche senza sentire il voto dei Consigli Provinciali.

Abbiamo già riportato gli articoli 7 e 10 della legge italica — che contengono la disposizione proibitiva e la sanzione penale.

Non ci resta che riportare la Tavola comparativa fra lire milanesi e lire italiane giusta l'articolo 3 del più volte citato Decreto di Ragguaglio 12 dicembre 1806:

Lire Milanesi	*Lire Italiane*
1	0.76.75
2	1.54
3	2.30
4	3.07
5	3.84
6	4.61
7	5.37
8	6.14
9	6.91
10	7.68
20	15.35
30	23.03
40	30.70
50	38.38
60	46.05
70	53.73
80	61.40
90	69.08
100	76.75

E chi è chiamato ad applicare la legge tenga sempre ben presente il disposto degli articoli 60, 63 e 64 Codice Penale — 549 e seguenti Codice Procedura Penale — 1151, 1152, 1153 e 1156 Codice Civile per poter colpire, non solo gli autori delle varie contravvenzioni alle leggi sulla caccia, ma anche tutte le altre persone che direttamente o indirettamente ne sieno responsabili tanto in linea penale come in linea civile.

6 — A quanto ci consta, mai la Legge italica è stata calunniata a tal segno nella interpretazione da ritenere che essa proibisca nei tempi di caccia vietata, il commercio della cacciagione preparata in iscatole, o da tempo salata, affumicata, o... magari imbalsamata.

Nondimeno la prevalente giurisprudenza amministrativa e penale italiana è pur sempre informata ad un grave rigorismo nella applicazione dei precetti proibitivi contenuti nelle varie leggi vigenti circa il commercio della selvaggina viva - o morta ed anche cotta.

Ciò è provato dalla seguente Circolare:

Roma, addì 11 febbraio 1882.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE DELL'AGRICOLTURA — SEZ.e 5a

N.o della Posiz.e 31/15 Prot. 3293

Oggetto: **Caccia abusiva in tempo di divieto**

CIRCOLARE N. 494.

Essendo per chiudersi il periodo ordinario di caccia per l'anno 1881-82, giova avvisare ai mezzi più acconci a fine d'impedire nel periodo di divieto

la caccia abusiva a danno della propagazione delle specie e dell'agricoltura.

In questi ultimi tempi, in molti stati d'Europa si è fatta avvertire la necessità di una più rigorosa applicazione delle leggi che regolano la caccia e l'uccellagione; presso di noi rappresentanze agrarie provinciali ed associazioni di cittadini fanno vive e premurose insistenze in questo senso; anzi in una provincia, quella di Brescia, si è costituita una società di uccellatori per coadiuvare il Governo nella esecuzione delle leggi sulla caccia.

L'azione quindi dell'Amministrazione si troverà in pieno accordo con l'opinione pubblica e sarà da essa validamente sorretta.

Se indispensabile ed efficace è la rigorosa vigilanza nelle campagne, più indispensabile e maggiore efficacia è la proibizione nelle città del mercato di cacciagione in tempo di divieto.

All'uopo prego vivamente la S. V. di impartire opportune disposizioni alle Autorità dipendenti e agli Agenti tutti della forza pubblica e specialmente a tutto il corpo forestale provinciale perchè mediante rigorosa sorveglianza le leggi abbiano la migliore esecuzione.

In queste stesse leggi trova sostrato la proibizione assoluta del mercato di cacciagione in tempo di divieto. Basta ricordare l'art. 2 delle Regie Patenti 16 luglio 1844 per le provincie di Piemonte e Sardegna, le procincie Lombarde e le Marche; l'art. 7 della legge 13 febbraio 1804 per le provincie Venete; l'art. 8 della risoluzione Sovrana 1 settembre 1824 per le provincie Parmensi; l'art. 8 del decreto Sovrano 6 febbraio 1815 per le provincie Modenesi; l'art. 10 della legge 3 luglio 1856 per le provincie Toscane; e l'art. 5 dell'editto Galeffi per le provincie ex pontificie.

E per giurisprudenza amministrativa, conforme al parere del Consiglio di Stato, dove e quando è proibita la caccia, è proibito anche far mercato di cacciagione, essendo chiaro che il secondo divieto è insieme la conseguenza e la sanzione dell'altro.

Tanto più appare ragionevole codesto provvedimento, *soggiunge il Consiglio di Stato*, in quanto

che non vuolsi aprire l'adito ad una specie di gara insidiosa che potrebbe stabilirsi tra provincia e provincia, anche nel determinare il tempo della caccia in modo da vantaggiare i consumatori ed i cacciatori di una provincia a danno di provincie limitrofe.

A suo tempo la S. V. nel darmi comunicazione delle disposizioni che al riguardo avrà impartite, sarà compiacente farmi pur relazione del modo come è proceduto, nel tempo di divieto, il servizio di vigilanza sulla caccia abusiva, accompagnandola da un prospetto indicante il numero e la natura delle contravvenzioni accertate nella provincia.

Intanto gradirò un cenno di ricevuta della presente. Il Ministro f.to BERTI.

Ai Signori Prefetti del Regno.

Ciò è provato dal testo delle disposizioni relative contenute nella maggior parte dei progetti presentati alla Camera dei Deputati od al Senato.

Ciò è provato dal testo della relazione Majorana-Calatabiano 7 giugno 1879 ove si dà lode ai Tribunali che escludono il commercio della cacciagione nel tempo in cui nella Provincia è proibito l' esercizio della caccia, ed ove invece deplorasi che qualche Tribunale ammetta i certificati di origine « *rendendo così inapplicabile una delle più importanti disposizioni della legge, la sorveglianza, cioè, diretta ad impedire la vendita di cacciagione nei mercati* ».

Ciò è provato da una quantità di sentenze della Cassazione, che ognuno potrà a suo agio trovare in tutti i giornali di Giurisprudenza penale, ove invariabilmente si fermano i seguenti principii:

« Il divieto del commercio di qualunque sorta di cacciagione durante il tempo di caccia proibita è applicabile anche alla cacciagione proveniente da luoghi nei quali la caccia fosse ancora permessa nel tempo in cui la selvaggina fu presa, perchè la legge non fa eccezione al riguardo. Vietando in regola generale il commercio della selvaggina in tempo di caccia proibita, il legislatore non ha soltanto voluto dare un' altra sanzione alla proibizione della caccia coll' impedire che da un fatto proibito si potesse trarre utile alcuno, ma si è prefisso anche lo scopo di togliere ogni pretesto ed ogni sospetto sulla osservanza di questo divieto ed ogni appiglio per la impunità dei contravventori ».

7 — Senza negare il valore di simili considerazioni, noi opiniamo invece — alla maniera di qualche altro Magistrato — che il legislatore, o meglio diremo il legislatore italico mai abbia interdetto al presunto contravventore di fornire la prova « del tempo o luogo lecito in cui fu appresa la selvaggina » come argomento di assoluzione.

In questa opinione ci francheggia la buona compagnia dell' onorevole prof. Lando Landucci il quale nella *Enciclopedia Giuridica Italiana* alla voce *caccia*, pag. 378, paragrafo 363 scrive : « Il principio è di punire un fatto che è presunzione di una violazione di legge ; ma poichè sia facile immaginare

l'ipotesi di selvatici non cacciati durante il periodo di divieto, è giusto, mancando la causa, che venga meno l'effetto, cioè che la presunzione sia distrutta. Tale è l'effetto delle presunzioni : invertire l'obbligo della prova, trasferendola al convenuto, trasformata nella dimostrazione della non esistenza dell'asserzione dello attore. Questi, cioè l'accusatore, dovrebbe dimostoare che la selvaggina fu cacciata in tempo di divieto ; la presunzione invece lo esonera dalla prova e trasferisce all'accusato quella di dimostrare che la selvaggina non fu cacciata in tempo di divieto, prova negativa, la cui difficoltà niuno è che non veda. Adunque se questi riesca a dimostrarne altra provenienza, i sani principii giuridici impongono di esentarlo dalla pena».

Ed a maggior sostegno di quanto pensiamo in proposito facciamo nostri gli argomenti della Commissione Reale riportati sotto il N.° 4 del capo presente, considerando per dippiù quanto segue :

Dice l'art. 3 delle disposizioni premesse al Codice Civile che qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di Legge si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Ora, in materia eminentemente analoga, vige nel Regno una disposizione di carattere generale che può ben servire al Giudice di guida per interpretare la lettera e lo spirito

della Legge italica nel senso meno rabbinico. Infatti il Regolamento 15 maggio 1884 per l'esecuzione della Legge 4 marzo 1877 — mentre negli articoli 15 e 16 proibisce la pesca ed il commercio del pesce in certi tempi — all'art. 17 dice: «tali divieti non sono applicabili ai pesci provenienti da vivai privati o da stabilimenti di piscicoltura; *essi però devono essere accompagnati da certificato del Sindaco del luogo in cui sia indicata la loro provenienza e la loro qualità*; mancando tale certificato sono considerati come presi in acque pubbliche».

Usi dunque il Magistrato per impedire ogni frode il massimo rigore nell'apprezzamento della prova di una buona provenienza della selvaggina compravenduta — ma non escluda tale prova come argomento di assoluzione.

E non dimentichi che il testo dell'art. 8 del disegno di Legge approvato dal Senato — e da noi riportato ancora sotto il N.º 4 del capo presente — è frutto di lunghi studi di pareri e di voti che rispecchiano su questo tema il sentimento nazionale.

Ora, quando la Magistratura procede all'unisono col sentimento nazionale nella applicazione di leggi antiche, giustifica e legittima la così detta «*giurisprudenza progressiva*» che è complemento, non contraddizione della legge scritta, nuova e più salda affermazione di quello spirito riformatore che rende impossibile la pigrizia e la cristalizzazione del diritto.

8 — Chiudiamo questo capo III del Commento avvertendo che in base agli articoli della Legge italica e del Decreto Napoleone citati sotto il n. 9 del capo II la vendita e la compera di animali perniciosi non è mai proibita.

IV.

1 — L'articolo terzo del Manifesto suona così:

« *La caccia della lepre, del camoscio e del capriolo è sempre proibita dove il terreno è coperto di neve* ».

2 — Questa è una disposizione proibitiva contenuta nell'art. 9 della Legge 13 febbraio 1804.

Appartiene alla categoria di quelle che la Deputazione può includere nel Manifesto anche senza sentire il voto del Consiglio Provinciale per opportuno richiamo alla attenzione del pubblico.

È intesa - più che ad altro - alla protezione delle razze che tanto maggiormente deve essere energica quanto più gli animali si trovano impotenti a sfuggire all' azione persecutrice dell'uomo.

Va punita colla multa di lire Milanesi 300 pari a italiane lire 230.25 a sensi dell'art. 10 della Legge italica.

È contemplata da quasi tutte le Leggi vecchie e nuove, italiane e straniere.

Non dà luogo nella sua pratica applicazione a rilevanti controversie - e non ha bisogno di ulteriore illustrazione.

V.

Poniamo fine al nostro lavoro che, per quanto modesto, ci ha costato qualche fatica - perchè pur troppo anche oggi in Italia si può ripetere ciò che scriveva in Francia PROUDHON nell'anno ..... 1839: « *Il est déplorable pour celui qui veut se livrer à l'études des règlements de chasse dc se voir obligé de recueillir, comparer et consulter une foule de lois, tant anciennes, que nouvelles, pour une chose si peu compliquée en elle-même; faissons des voeux pour que le pouvoir législatif s'occupe enfin à nous donner ici un code complet* ».

Ci sia però lecito manifestare in proposito un desiderio:

Il senatore TASSI, prendendo la parola sull'argomento nella tornata del 15 maggio 1905 alla Camera vitalizia, così esclamava: « Signori Senatori! Io mi affaccio alla discussione di questa legge sopraffatto da un senso di profonda melanconia. E questa melanconia dipende da ciò che, essendo io un cacciatore impenitente, mi addoloro quando in cospetto di un tentativo di riforma della legislazione venatoria, debbo convincermi che nessun progetto di legge in questa materia

potrà, passando per le acque dei due rami del Parlamento, arrivare in porto».

Il senatore PIERANTONI ebbe a dire nella tornata del 16 maggio: «Anche quando la presente legge, così come sarà emendata, non fosse accettata dalla Camera elettiva, nei termini dello Statuto dovrà essere riproposta alla nostra assemblea coi necessari emendamenti. Ciò vuole il buon metodo di studiare le leggi nella patria del *Cimento*. Esse dovrebbero andare sovente da una assemblea all'altra, come la spola che correndo sul telaio della provvida massaia tesse buona stoffa».

Ma nella patria del *Cimento* - oltre ai progetti presentati da *San Martino* nel 1835 e da *Ratazzi* nel 1854 - furono presentati i varii progetti da noi accennati nel corso del Commento, e furono inutilmente presentati anche i progetti *Compans* nel 25 marzo 1893, *Lacava* nel 4 maggio 1893, *Chiaradia* nel 24 aprile 1894, *Landucci* nel 7 giugno 1902.

E tutti questi progetti

«ballottati così di mano in mano»

finirono per cadere, come finirà per cadere anche il buon disegno di legge votato l'anno scorso dal Senato - per cambiamento di sessione legislativa.

Chissà dunque per quanti anni ancora - in tema di caccia - si dovrà seguitare in Italia ad applicare qua un Decreto della Re-